

---

**Deliberazione della Giunta regionale  
del 2 novembre 2020, n. 1366**

*Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 - Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID - 19" Sottomisura 21.1 - Operazione A) Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all'agricoltura sociale. Applicazione del regime notificato dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N).*

LA GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERA

- che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013.
- di approvare i Criteri e le modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea e dalla Regione Marche ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 per la Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID - 19" Sottomisura 21.1 - Operazione A) Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all'agricoltura sociale;
- di prevedere che per il bando della Sottomisura 21.1 "Operazione A) Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all'agricoltura sociale" le risorse finanziarie siano pari a € 2.156.000,00 di quota FEASR, corrispondenti ad € 5.000.000,00 di spesa pubblica;
- di applicare il regime notificato dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO del 21 maggio 2020 e ss.mm.ii., coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Decisione C(2020)1863 ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato", identificato con codice CAR I-18769 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali - TF COVID-19 - Sezione 3.1 sul portale MISE - Registro Nazionale Aiuti (RNA);

Allegato A

**Regione Marche**

# **Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020**

Reg. (CE) n. 1305/2013

Misura 21

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI  
particolarmente colpiti dalla crisi di COVID – 19

Sottomisura 21.1

Operazione A) Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie  
didattiche e all'agricoltura sociale.

## Sommario

<b>1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto .....</b>	
<b>1.1 Requisiti del soggetto richiedente.....</b>	
<b>1.2 Requisiti dell'impresa .....</b>	
<b>1.3 Deroghe .....</b>	
<b>2. Tipologie di intervento .....</b>	
<b>3. Criteri di sostegno.....</b>	
<b>3.1 Sostegno alle aziende.....</b>	
<b>3.2 Esclusioni.....</b>	
<b>4. Importi ed aliquote di sostegno .....</b>	
<b>4.1 Importo massimo del sostegno .....</b>	
<b>4.2 Regimi di aiuto.....</b>	
<b>5. Dotazione finanziaria .....</b>	

# **1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto**

## ***1.1 Requisiti del soggetto richiedente***

Il soggetto richiedente per presentare la domanda deve:

- A) nel caso sia un'azienda che esercita attività agrituristica:
- ✓ essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile;
  - ✓ essere in possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (EROA) come stabilito dall'articolo 12 della Legge Regionale n. 21/2011, così come risultante dal Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), da ottenere, a pena di esclusione, entro i termini fissati per la presentazione della domanda di pagamento;
  - ✓ essere autorizzato ad esercitare l'attività agrituristica.
- B) nel caso sia un'azienda che fornisca esclusivamente il servizio di Fattoria Didattica:
- ✓ essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile;
  - ✓ essere in possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici (EROA) come stabilito dall'articolo 12 della Legge Regionale n. 21/2011, così come risultante dal Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), da ottenere, a pena di esclusione, entro i termini fissati per la presentazione della domanda di pagamento.
- C) nel caso sia un'azienda che esercita attività di agricoltura sociale:
- ✓ essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del codice civile;
  - ✓ essere in possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale (EROAS), come stabilito dall'articolo 30 della Legge Regionale n. 21/2011;
  - ✓ essere autorizzato ad erogare servizi educativi esclusivamente ricondotti al "Modello di Agrinido di Qualità della Regione Marche" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 722 del 24 maggio 2011.

In tutti i casi, il richiedente, si obbliga ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva), fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19 al momento dell'erogazione del contributo.

## ***1.2 Requisiti dell'impresa***

Per tutti i casi al momento della presentazione della domanda l'impresa deve:

- 1) essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- 2) avere Partita Iva con codice attività agricola;
- 3) essere iscritta alla Camera di Commercio con codice ATECO agricolo;
- 4) non in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019 o trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19<sup>1</sup> oppure, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 4509 *final* del 29.06.2020 "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19" gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavo già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti

<sup>1</sup> Le amministrazioni concedenti verificano, in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (GU Serie Generale n. 175 del 28-07-2017) e anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

per il salvataggio (oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione) o aiuti per la ristrutturazione (oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione).

- 5) i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non debbono essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
- 6) aver presentato la dichiarazione IVA 2020 relativa all'anno finanziario 2019;
- 7) per le aziende agrituristiche essere autorizzata ad esercitare l'attività nella Regione Marche alla data del 31 dicembre 2019 ed essere ancora in attività;
- 8) per le aziende che forniscono esclusivamente il servizio di Fattoria Didattica esercitare l'attività nella Regione Marche alla data del 31 dicembre 2019 ed essere ancora in attività;
- 9) per le aziende che forniscono servizi educativi, secondo il "Modello di Agrinido di qualità della Regione Marche", esercitare l'attività nella Regione Marche alla data del 31 dicembre 2019 ed essere ancora in attività.

### ***1.3 Deroghe***

Possono presentare domanda anche le aziende agrituristiche autorizzate successivamente al 1° gennaio 2020 e le aziende ricadenti all'interno del "cratere del sisma2" che hanno ripreso l'attività nell'anno 2020.

## **2. Tipologie di intervento**

L'intervento consiste nel pagamento di un aiuto "una tantum" per ciascuna azienda agricola al fine di indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente penalizzati della conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone che hanno causato un blocco delle attività per diversi mesi e la contestuale disdetta delle prenotazioni ricevute prima dell'inizio della diffusione del contagio da COVID-19.

## **3. Criteri di sostegno**

Non si applicano criteri di selezione delle domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

### ***3.1 Sostegno alle aziende***

Per la determinazione del contributo forfettario per le linee di intervento A) e B) si tiene conto della stima della perdita di fatturato delle attività agrituristiche correlato ai singoli servizi offerti (ospitalità – somministrazione alimenti e bevande – fattoria didattica – servizi sportivi che prevedono il pagamento di un corrispettivo

---

<sup>2</sup> Comprende i Comuni della Regione Marche danneggiati dal terremoto in Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 indicati negli Allegati 1 e 2 DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229.

autonomo etc.) mentre per la linea di intervento C) si tiene conto della stima della perdita di fatturato dei servizi educativi erogati secondo il “Modello di Agrinido di Qualità della Regione Marche” attraverso:

- 1) Acquisizione degli importi di fatturato delle attività agrituristiche/Fattoria Didattica/Agrinido desunti dalla denuncia IVA 2020, anno finanziario 2019, come base di calcolo;
- 2) Verifica del periodo di apertura dell'attività in giorni, sulla base del titolo abilitativo all'esercizio;
- 3) Stima della perdita di fatturato aziendale relativo alla sola attività agriturbistica/Fattoria Didattica/Agrinido causato dalla chiusura dell'attività nel periodo febbraio-luglio 2020, con il seguente calcolo:
  - a. Verifica del periodo di sovrapposizione in giorni, tra periodo di apertura riportata nel titolo abilitativo per qualsiasi tipologia di attività e periodo febbraio-luglio 2020;
  - b. Calcolo percentuale di tale periodo in giorni rispetto al totale periodo di apertura in giorni;
  - c. Calcolo della stima delle perdite di fatturato, moltiplicando l'importo del fatturato da dichiarazione IVA dell'anno 2019 per la percentuale di cui alla lettera b.;
- 4) Somma di tutte le perdite di fatturato di tutte le aziende richiedenti;
- 5) Calcolo del peso percentuale della perdita aziendale relativa alla sola attività agriturbistica/Fattoria Didattica/Agrinido sul valore complessivo di tutte le perdite aziendali, sempre relativa alla sola attività agriturbistica/Fattoria Didattica/Agrinido, dei richiedenti;
- 6) Ripartizione proporzionale dei fondi disponibili sulla base del peso percentuale di cui al punto 5), tenendo conto del valore massimo di 7.000,00 Euro e minimo di 1.000,00 Euro per azienda, secondo gli scaglioni di fatturato indicati nel successivo paragrafo 4.1.

### **3.2 Esclusioni**

Fermo restando che l'importo del contributo non può superare il valore stimato della perdita di fatturato derivante dall'attività agriturbistica o dall'attività di Fattoria Didattica o dal servizio di Agrinido, qualora i valori di cui alle lettere A) o B) o C) risultassero inferiori a 1.000,00 Euro, secondo il metodo di determinazione del contributo forfettario riportato al paragrafo 5.4, il SIAR non consentirà la presentazione della domanda di sostegno.

## **4. Importi ed aliquote di sostegno**

### **4.1 Importo massimo del sostegno**

L'entità del sostegno è fissato come di seguito indicato:

- A) il contributo è calcolato per azienda agriturbistica in relazione alla stima della perdita di fatturato agriturbistico e fino ad un massimo di 7.000 Euro;
- B) il contributo è calcolato per azienda che fornisce esclusivamente il servizio di Fattoria Didattica in relazione alla stima della perdita di fatturato della sola attività di Fattoria Didattica e fino ad un massimo di 7.000 Euro;
- C) il contributo è calcolato per azienda che esercita l'attività di agricoltura sociale e che eroga servizi educativi esclusivamente ricondotti al “Modello di Agrinido di Qualità della Regione Marche” approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 722 del 24 maggio 2011 in relazione alla stima della perdita di fatturato della sola attività di Agrinido e fino ad un massimo di 7.000 Euro.

Per tutte le tre casistiche l'aiuto verrà erogato nell'ambito dei seguenti scaglioni:

- da 1.000,00 a 3.000,00 euro per le aziende con perdite di fatturato relativamente minori (range 1.500,01 ÷ 3.000,00 corrispondente alla stima della perdita di fatturato del periodo febbraio-luglio);
- da 3.000,01 a 5.000,00 euro per le aziende con perdite di fatturato intermedie (range 3.000,01 ÷ 5.000,00 corrispondente alla stima della perdita di fatturato del periodo febbraio-luglio);

- da 5.000,01 a 7.000,00 euro per le aziende con perdite di fatturato relativamente maggiori (range 5.000,01 ÷ 7.000,00 corrispondente alla stima della perdita di fatturato del periodo febbraio–luglio).

**Non è possibile sommare i contributi di cui alle lettere A., B. e C.**

#### ***4.2 Regimi di aiuto***

Gli aiuti saranno concessi nel quadro del regime notificato dallo Stato Italiano **SA.57021** (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO del 21 maggio 2020 e ss.mm.ii., coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Decisione C(2020)1863 ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato", identificato con codice CAR I-18769 – Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali – TF COVID-19 – Sezione 3.1 sul portale MISE – Registro Nazionale Aiuti (RNA).

Il regime approvato prevede in particolare che:

- a) Le Regioni, le Province autonome, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3 .1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
- b) L'eleggibilità della spesa sia successiva al 2 febbraio 2020.
- c) Le concessioni degli aiuti avvengano non oltre il 31/12/2020, salvo diversi termini stabiliti dalla Commissione europea.
- d) Gli aiuti possano essere concessi alle imprese, anche in condizione di difficoltà (art. 2 punto 14 reg UE 702/14), purché quest'ultima non fosse stata già presente al 31/12/2019 (salvo quanto previsto al punto 4) del paragrafo 5.1.2 Requisiti dell'impresa).
- e) Gli aiuti possono essere concessi alle imprese beneficiarie di aiuto di Stato illegali non rimborsati decurtati dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione.
- f) Gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni dirette, siano concessi nel rispetto tutte le condizioni seguenti:
  - per il settore dell'agricoltura l'aiuto non superi i 100 000,00 EUR per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; tutti i valori utilizzati siano al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
  - gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non debbano essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
  - se un'impresa operi in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al punto 22, lettera a) e al punto 23, lettera a) del Temporary Framework della Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato", lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile;
- g) Gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui al paragrafo 3.2 "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti", sia con gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.4 "Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine". Le agevolazioni concesse possono altresì essere cumulate con aiuti *previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.*

Coerentemente con il punto 82 degli Orientamenti UE per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo 2014/2020, l'importo degli aiuti non può essere superiore ai costi ammissibili.

## **5. Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria assegnata è pari ad € 5.000.000,00.